



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 305

POLITICHE AGERICOLE E FORESTALI

SEDUTA DEL 13 APR. 2018

DIPARTIMENTO

OGGETTO Reg. UE n. 1308/2013 - Disposizioni regionali per l'applicazione e indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale.

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

La Giunta, riunitasi il giorno 13 APR. 2018 alle ore 11,30 nella sede dell'Ente,

13 APR. 2018

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Luca BRAIA Componente	X	
4.	Roberto CIFARELLI Componente	X	
5.	Carmine MIRANDA CASTELGRANDE Componente	X	
6.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° Missione.Programma Cap. per €


Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap.

Esercizio per €

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme Generali sull’Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 2 marzo 1996 n. 12 concernente la “Riforma dell’Organizzazione Amministrativa Regionale” come successivamente modificata ed integrata;
- VISTA** la D.G.R. 13 gennaio 1998 n. 11 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTA** la Legge Regionale del 6 settembre 2001 n. 34, relativa al nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
- VISTA** la D.G.R. 5 ottobre 2005 n. 2017 e sue successive modificazioni con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;
- VISTA** la Legge Regionale 25 ottobre 2010 n. 31 che all’articolo 2 reca norme di adeguamento delle disposizioni regionali all’art. 19 del d.lgs 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali;
- VISTA** la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 2010 concernente il conferimento degli incarichi di direzione, ai Dirigenti regionali a tempo indeterminato, delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti dell’Area Istituzionale della Giunta;
- VISTA** la D.G.R. 227/2014 inerente la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la D.G.R. 23 aprile 2008 n. 539, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di Deliberazioni della Giunta Regionale e dei Provvedimenti Dirigenziali;
- VISTA** la D.G.R. n. 693 del 10.06.2014 di ridefinizione dei Dipartimenti regionali e di parziale modifica della D. G. R. n. 227/2014;
- VISTA** la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 con la quale vengono definiti il dimensionamento e l’articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali;
- VISTA** la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014 di conferimento degli incarichi di direzione;
- VISTA** la D.G.R. n. 696 del 10.06.2014 di conferimento incarichi dirigenziali, art. 2, commi 7 e 8 L. R. 31/2010;
- VISTA** la L.R. n. 4 del 27.01.2015 “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2015”;
- VISTA** la L.R. n. 5 del 27.01.2015 “Legge di Stabilità regionale 2015”;
- VISTA** la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14”;
- VISTA** la D.G.R. n. 691 del 26.05.2015 “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale. Affidamento incarichi dirigenziali”;
- VISTA** la D.G.R. n. 771 del 09.06.2015 “DGR n. 689/2015 e DGR 691/2015. Rettifica”;
- VISTO** il Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 /12/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli;



- VISTO** il DM MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015 “Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- VISTO** il DM MiPAAF n. 12272 del 15 dicembre 2015 “Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- VISTI** il Reg UE n. 1149/2016 delegato e il Reg. UE n. 1150/2016 di esecuzione della Commissione recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del Reg. UE n. 1308/2013 relativo all’Organizzazione Comune di Mercato vitivinicolo in ordine ai Programmi di Sostegno Nazionali, in particolare la sezione 2 “Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti”;
- VISTO** il Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura, relativo alla programmazione 2014/2018, predisposto sulla base dell’accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, inviato alla Commissione UE in data 1 marzo 2013, che contiene, tra l’altro, le misure relative alla Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti;
- VISTO** il DM MiPAAF n. 1411 del 03/03/2017 che disciplina le disposizioni di attuazione del Reg UE n. 1308/2013 e dei Reg UE n. 1149/2016 delegato e il Reg. UE n. 1150/2016 di esecuzione per quanto riguarda l’applicazione della Misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti;;
- VISTO** la Circolare AGEA prot. n. ORPUM.38458 del 04/05/2017 relativa alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la riconversione e la ristrutturazione vigneti per la campagna 2017/2018;
- VISTA** la Legge n. 238 del 12/12/2016 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
- VISTA** la D.G.R. n. 1674/2009 “Procedure per la gestione del Potenziale Produttivo Viticolo della Basilicata”;
- VISTO** il regolamento delegato UE 2018/273 della commissione dell’ 11 dicembre 2017, che integra il Reg. UE n. 1308/2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, integra il reg. UE 1306/2013 modifica i reg CE n. 555//2008, n. 606/2009 e 607/2009 della Commissione ed abroga il reg CE n. 436/2009 della Commissione ed il reg. delegato n. 2015/560 della Commissione;
- VISTO** il regolamento di esecuzione UE 2018/274 della commissione dell’ 11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del Reg. UE n. 1308/2013, per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, ed abroga il regolamento di esecuzione UE 2015/561 della Commissione;
- VISTO** il D.M. n. 935 del 13 febbraio 2018 – Modifica del DM 15 dicembre 2015, n.12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del reg UE 1308/2013, concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- VISTA** la circolare Agea Coordinamento prot. n.21923 del 13 marzo 2018 – Disposizioni nazionali di attuazione del DM 12272 del 15 dicembre 2015 , DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernente il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al reg. UE n.1308/2013 del Parlamento europeo e del consiglio;
- RITENUTO** di dover adeguare le procedure per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale alle nuove disposizioni comunitarie e nazionali in materia;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'assessore al ramo, ad unanimità di voti espressi nei termini di legge

DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

- di approvare le "Disposizioni regionali per l'applicazione del Reg. UE n. 1308/2013 e indirizzi operativi per la gestione e il controllo del potenziale viticolo" di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di stabilire che tutti gli adempimenti di competenza regionale saranno curati dall'Ufficio Produzioni Vegetali del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata;
- di stabilire che il presente provvedimento sostituisce integralmente la precedente deliberazione n. 101 del 14 febbraio 2017;
- di disporre, ai sensi della LR 37/98, la pubblicazione integrale della presente Delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet regionale.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.


(P.A. Giuseppe Triggiani)

IL DIRIGENTE


(Dott. Rocco Vittorio Restaino)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	REG UE N.1308/2013- INDIRIZZI OPERATIVI

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Disposizioni regionali per l'applicazione del Reg. UE n.
1308/2013 e indirizzi operativi per la gestione e il
controllo del potenziale viticolo

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'PR' or similar, located in the bottom right corner of the page.

Premessa

A seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa comunitaria e nazionale:

- Regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, "recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72, (CEE) n.234/79, (CE) n.1037/2001 e (CE) n.1234/2007 del Consiglio";
 - Regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
 - Decreto Ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 concernente le "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli";
 - Circolare attuativa AGEA prot. ACIU.2016 n. 49 del 01/02/2016;
- a partire dal 1 gennaio 2016, viene abrogato il regime transitorio dei diritti di impianto normato dal reg CE 1234/2007, tale regime viene sostituito da un sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli.

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità applicative di tali norme in materia di gestione e controllo del potenziale viticolo regionale.

Vengono rinviati agli appositi atti del Ministero e di AGEA le disposizioni e le modalità applicative in merito alle autorizzazioni di nuovo impianto ai sensi dell'art. 64 del Reg. UE n. 1308/2013 e art. 65 del DM n. 12272/2015.

Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Area Coordinamento.

Anno di entrata in produzione ai fini della rivendicazione a DO: si intende l'entrata in produzione di un vigneto idoneo a produrre vino a DO.



Azienda: il complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività.

CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola a cui gli Organismi Pagatori possono delegare alcune funzioni dei procedimenti amministrativi connessi agli atti dichiarativi.

Campagna viticola: la campagna di produzione che inizia il 1 agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: la persona fisica o giuridica che coltiva una superficie vitata a qualunque titolo ed è identificata attraverso il Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA).

Data di impianto: data di messa a dimora delle barbatelle, anche nel caso di sovrainnesto.

DO: si intende in modo indistinto "denominazione di origine protetta" e/o "denominazione di origine controllata e garantita" e/o "denominazione di origine controllata".

Estirpazione: eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, comprese le radici.

Fascicolo aziendale: insieme delle informazioni strutturali e durevoli relative a ciascuna azienda agricola; il fascicolo aziendale facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come previsto dall'art. 25 comma 2 del decreto legge n. 5/2012, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Idoneità tecnico produttiva delle superfici vitate ai fini dell'iscrizione allo schedario: è quella riferita alle caratteristiche agronomiche e ambientali riportate nel disciplinare di produzione quali, principalmente, la delimitazione dell'area di produzione e la loro individuazione a GIS, limiti di altitudine, estremi catastali, vitigno o vitigni e loro percentuale, anno di impianto, anno di entrata in produzione, numero ceppi, sesto di impianto, forma di allevamento, toponimo di vigna.

IG: si intende in modo indistinto "indicazione geografica protetta" e/o "indicazione geografica tipica".

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve classificate da vino o per la coltura di piante madri per marze o per scopi sperimentali.

Impianti sperimentali: superfici vitate a scopo di sperimentazione, non commerciali, nelle quali sono realizzati progetti che consentono la valutazione di conoscenze e innovazioni, finalizzate al miglioramento qualitativo e alla sostenibilità della viticoltura e dell'enologia lucana in termini economici, sociali ed ambientali.



Potenziale viticolo aziendale: insieme delle superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uva da vino e delle autorizzazioni all'impianto possedute.

Registro delle Superfici Estirpate: registro informatico del SIAN in cui sono riportate, per ciascun conduttore, tutte le superfici estirpate che da cui hanno avuto origine le autorizzazioni al reimpianto.

Registro delle Autorizzazioni: registro informatico del SIAN contenente le informazioni relative a tutte le autorizzazioni per impianti viticoli rilasciate.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale

Schedario viticolo: strumento disciplinato dall'art. 145 del Reg. UE n. 1308/2013 contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

Superficie vitata: la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto di impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Unità arborea (UNAR): superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per titolo di conduzione, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto.

Unità vitata (UV): superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità d'impianto, anno d'impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale; in tal caso è fatto l'obbligo di indicare gli specifici vitigni e la percentuale di ceppi relativi ad ogni vitigno complementare) e l'attitudine a produrre vino a DO/IG.

Vigneto: unità di base, costituita da un'unità vitata o da un insieme di unità vitate, anche non contigue, compatibile con le condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione dei vini a DO/IG.



Gestione del Potenziale produttivo viticolo aziendale

Secondo la normativa vigente ogni conduttore di superfici vitate è tenuto, in primo luogo, a costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale; le superfici vitate presenti nel fascicolo sono iscritte e identificate per particella catastale ed al loro interno per UNAR. In assenza di anomalie di schedario su ogni particella insiste almeno una UNAR.

Per la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo aziendale ogni superficie vitata, anche se non in produzione, deve essere iscritta ed identificata allo schedario viticolo.

L'iscrizione delle unità vitate allo schedario viticolo costituisce il presupposto inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale, per accedere alle misure strutturali e di mercato definite dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché effettuare le dichiarazioni annuali di vendemmia, produzione e rivendicazione delle produzioni a DO/IG.

Ai fini della gestione del potenziale produttivo viticolo aziendale ogni conduttore è tenuto a comunicare alla Regione qualsiasi operazione che comporti una variazione, soprattutto ai fini del rilascio delle autorizzazioni di competenza. Nel caso in cui la superficie vitata non sia di proprietà del conduttore, ogni comunicazione di variazione deve essere corredata dall'autorizzazione del proprietario o degli eventuali altri aventi titolo.

Le superfici oggetto di variazione devono essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale nonché essere regolarmente registrate nello schedario viticolo; le stesse devono essere oggetto di dichiarazione di vendemmia.

Autorizzazioni all'impianto

A partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030 i vigneti possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa un'autorizzazione ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013.

Le tipologie di autorizzazioni sono le seguenti:

- 1- autorizzazioni derivanti da conversione dei diritti di impianto e/o reimpianto
- 2- autorizzazioni al reimpianto
- 3- autorizzazioni al reimpianto anticipato
- 4- autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 6 del DM n. 12272/2015.



L'autorizzazione così come definita dall'art. 62 e 66 del reg. U.E. 1308/2013, è gratuita e non è trasferibile, è rilasciata al produttore che l'ha richiesta ed utilizzata nella stessa azienda in cui si è prodotta l'estirpazione.

E' consentito il subentro in una autorizzazione solo nei casi di deroga previsti dalle disposizioni Ministeriali n.5852 del 25/10/2016, e dalla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.49 del 01/02/2016.

Al SENSI DEL D.M. n. 935 del 13 febbraio 2018 che modifica il D.M 15 dicembre 2015, n. 12272, sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, art 1 punto 5, e circolare Agea n.21923 del 13 marzo 2018, al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuita' e non traferibilita' della titolarita' delle autorizzazioni di reimpianto, "l'estirpazione dei vigneti eseguita prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di conduzione, non può originare autorizzazione al reimpianto in una Regione diversa da quella in cui si è prodotta l'estirpazione. Lo stesso principio si applica nell' ipotesi di richiesta di trasferimento di una autorizzazione al reimpianto su terreni in conduzione da meno di 6 anni in una Regione diversa da quella in cui si e' generata.

Ogni autorizzazione conterrà le seguenti informazioni:

- a) CUUA
- b) Tipo di autorizzazione (nuovi impianti, conversione di diritti, reimpianti)
- c) Codice identificativo della pratica
- d) Indicazione della Regione
- e) Tipologia produttiva DO/IG
- e) Data di rilascio;
- f) Data termine validità
- g) Superficie autorizzata, superficie impiantata e superficie residua.

Sono esenti dal sistema delle autorizzazioni gli impianti destinati al consumo familiare, a scopi di sperimentazione e alla coltura di piante madri per marze o in conseguenza di misure di esproprio, come stabilito dall'art. 62 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Tutte le autorizzazioni saranno iscritte al Registro informatico pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli del SIAN, nel quale confluiranno anche i diritti di impianto (attualmente contenuti nell'apposito Registro dei diritti) dopo la conversione in autorizzazione.

Il Registro viene aggiornato dalle autorizzazioni, dalle comunicazioni riguardanti le superfici vitate e dalle verifiche effettuate dalla Regione in base alle presenti disposizioni.



1)-Autorizzazioni derivanti da conversione dei diritti di reimpianto

Ai sensi dell'art. 68 del Reg. (UE) n. 1308/2013, i diritti di impianto e reimpianto registrati e controllati nel Registro dei diritti devono essere convertiti in autorizzazioni prima di procedere all'impianto del vigneto

I diritti di impianto validi possono essere convertiti in autorizzazioni:

- fino al 31 dicembre 2020 se generati a partire da estirpazioni effettuate dopo il 1° agosto 2008;
- entro la data di scadenza dei medesimi se generati da estirpazioni effettuate entro il 31 luglio 2008.

Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 12272/2015, l'autorizzazione ha la medesima validità del diritto che l'ha generata. Pertanto le autorizzazioni derivanti da conversione di diritti possono essere esercitate:

- entro il 31 dicembre 2023 nel caso in cui l'autorizzazione derivi da un diritto che non ha scadenza (diritto generato a partire dal primo agosto 2008);
- entro la data di scadenza dello stesso diritto, se generato entro il 31 luglio 2008.

Il titolare del diritto di reimpianto, identificato dallo specifico CUUA, previa verifica dell'effettiva consistenza e qualità del diritto posseduto nel Registro dei diritti, presenta richiesta di conversione del diritto dichiarando la disponibilità sul proprio Fascicolo aziendale della superficie su cui intende effettuare il reimpianto del vigneto.

L'ufficio competente regionale, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, rilascia l'autorizzazione all'impianto e provvede contestualmente all'aggiornamento del Registro delle autorizzazioni.

L'autorizzazione al reimpianto per conversione corrisponde alla superficie equivalente del diritto di provenienza ed è utilizzabile nella stessa azienda titolare (con riferimento al CUUA) del diritto di reimpianto.

2)-Autorizzazioni per reimpianti

Le autorizzazioni per il reimpianto sono concesse ai conduttori di un vigneto che estirpano una superficie vitata, così come definita dal DM 16 dicembre 2010 ; hanno una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio.



Le superfici da estirpare devono essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, devono essere registrate nello schedario viticolo e devono essere oggetto di dichiarazione di vendemmia e produzione, ai sensi del Reg CE n. 436/2009.

Il conduttore che intende reimpiantare una superficie vitata presenta alla Regione, in qualunque momento dell'anno, una Richiesta di autorizzazione per reimpianto congiuntamente a comunicazione di intenzione all'estirpo di una superficie vitata così come definita dal DM 16 dic. 2010, contenente la seguente documentazione e le seguenti informazioni:

- ubicazione e dimensione dei vigneti da estirpare;
- caratteristiche tecniche dei vigneti da estirpare;
- planimetrie catastale da cui risulti evidenziata la superficie interessata dall'estirpazione;
- autorizzazione da parte degli eventuali comproprietari o proprietari, qualora la conduzione non coincida con la proprietà.

L'ufficio effettua i controlli amministrativi-documentali e in loco entro 60 gg dal ricevimento della richiesta e comunica al conduttore l'esito dell'istruttoria e se del caso il nulla osta all'estirpazione.

Il conduttore, entro 30 gg dalla data di ultimazione dell'estirpazione e comunque non oltre la fine della campagna viticola nel corso della quale è avvenuta l'estirpazione, presenta all'ufficio regionale competente una comunicazione di avvenuta estirpazione contenente le informazioni catastali della superficie estirpata, le relative dimensioni e la data di ultimazione dei lavori di estirpo.

L'ufficio, entro 60 gg dal ricevimento, provvede alla verifica in loco dell'avvenuta estirpazione e ne aggiorna contestualmente il Registro delle estirpazioni ed autorizzazioni per gli impianti viticoli del SIAN.

Successivamente al rilascio da parte della Regione, del verbale di avvenuta estirpazione, ai sensi dell'art. 11 del DM n. 12272/2015, il conduttore può presentare una Richiesta di autorizzazione al reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui ha effettuato l'estirpazione. Se tale termine non è rispettato l'Autorizzazione per il reimpianto non è concessa.

La richiesta di Autorizzazione contiene:

- la dimensione e ubicazione della superficie estirpata con i suoi riferimenti catastali,
- la dimensione e ubicazione della superficie che sarà oggetto di impianto con i suoi riferimenti catastali.

Entro i successivi 90 giorni dalla sua presentazione la Regione concede l'Autorizzazione al reimpianto anche attraverso la sua registrazione nel Registro informatico delle autorizzazioni.



L'Autorizzazione al reimpianto è utilizzabile esclusivamente nell'ambito dell'azienda, identificata univocamente dal relativo CUUA, che ha proceduto all'estirpazione ad eccezione delle casistiche individuate dalle disposizioni ministeriali n. 5852 del 25/10/2016 e dalla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.49 del 01/02/2016.

Secondo le disposizioni dell'articolo 11 del Reg. di esecuzione UE 2018/274 10 del Reg. (UE) n. 2015/561, il conduttore titolare di una autorizzazione all'impianto può chiedere in casi debitamente giustificati di modificare la superficie specifica per cui l'autorizzazione è stata concessa su di una superficie diversa dell'azienda.

In considerazione del fatto che la superficie per cui l'autorizzazione è stata concessa è quella aziendale, l'aggiornamento e la validazione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto Ministeriale 162 del 12 gennaio 2015, comportano automaticamente l'eventuale modifica della superficie specifica per cui è stata concessa l'autorizzazione.

Sono esclusi da questa procedura i vigneti oggetto di contributo nell'ambito della Misura Ristrutturazione e Riconversione prevista dall'art. 46 del Reg. UE n. 1308/2013 per i quali si applicano gli specifici termini del procedimento.

Procedura semplificata per la concessione dell'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Ministeriale e al fine di semplificare i procedimenti a carico del conduttore ed evitare la presentazione di ulteriori istanze, **è prevista una procedura semplificata qualora la superficie da reimpiantare corrisponda alla stessa superficie dove avverrà l'estirpazione.**

Il conduttore presenta alla Regione, l'intenzione all'estirpo e al reimpianto sulla stessa superficie dove avverrà l'estirpazione, successivamente alla verifica della Regione di avvenuta estirpazione il produttore può procedere al reimpianto entro 3 anni dall'estirpo. La comunicazione di avvenuto estirpo deve essere presentata entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è avvenuta l'estirpazione, ed ha valore come domanda di autorizzazione al reimpianto. In tal caso l'autorizzazione al reimpianto sulle stesse superfici estirpate viene concessa automaticamente. In seguito a verifica di estirpazione l'ufficio regionale competente provvede all'iscrizione nel Registro delle estirpazioni ed autorizzazioni al reimpianto e la sua durata è di 3 anni a partire dalla data di estirpo.



Reimpianto

Il produttore titolare di un'Autorizzazione in corso di validità procede all'impianto del vigneto nell'ambito delle superfici, presenti nel proprio fascicolo aziendale, e nei limiti di superficie concessi nella medesima, nel rispetto di quanto previsto dal DM 935 del 13 febbraio 2018 e della circolare Agea n 21923 del 13 marzo 2018.

Entro 60 giorni dal completamento delle opere ne dà comunicazione alla Regione.

Nella comunicazione il conduttore individua la superficie oggetto di impianto e riporta:

- gli estremi dell'autorizzazione all'impianto utilizzata
- i riferimenti catastali dell'impianto
- le dimensioni dell'impianto
- la data di realizzazione
- informazioni di carattere tecnico (varietà, forma di allevamento, sesto, irrigazione, idoneità produttiva)
- la planimetria dell'impianto
- autorizzazione da parte degli eventuali comproprietari o proprietari, qualora la conduzione non coincida con la proprietà.

Alla comunicazione sono altresì allegate le planimetrie delle superfici oggetto di impianto.

La Regione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione provvede agli eventuali controlli in campo e all'aggiornamento del Registro delle autorizzazioni e dello Schedario viticolo.

Sono però escluse da tale termine le dichiarazioni di impianto di vigneti oggetto di contributo nell'ambito della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti, per le quali si applicano gli specifici termini previsti per quel procedimento.

2)- Reimpianto anticipato

Il reimpianto anticipato, previsto dall'art. 11 del Decreto Ministeriale, è possibile a fronte dell'impegno a estirpare una equivalente superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui avviene il reimpianto; l'impegno è corredato dalla costituzione di una garanzia fidejussoria, assicurativa o bancaria, in favore di Regione Basilicata, il cui importo è fissato in € 4.000 per ettaro per la durata di 7 anni.



Il conduttore presenta alla Regione una Richiesta di autorizzazione per reimpianto anticipato contenente:

- informazioni su ubicazione e dimensioni delle superfici da reimpiantare
- caratteristiche tecniche dei nuovi vigneti
- ubicazione e dimensioni delle superfici da estirpare
- localizzazione delle superfici da estirpare in ambito aziendale
- autorizzazione all'estirpo da parte di eventuali comproprietari o proprietari, qualora la conduzione non coincida con la proprietà;
- impegno ad estirpare la superficie vitata equivalente entro il quarto anno dalla data del reimpianto;
- garanzia fidejussoria in favore di Regione Basilicata.

La Regione effettua il controllo del 100% delle richieste presentate e, salvo esito negativo dell'accertamento, concede entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta l'autorizzazione al reimpianto anticipato attraverso la sua iscrizione nel Registro delle autorizzazioni.

L'Autorizzazione al reimpianto anticipato ha durata di 3 anni a partire dalla data di concessione.

Il conduttore, entro 60 giorni dal completamento dei lavori, comunica la realizzazione dell'impianto e presenta una dichiarazione di reimpianto anticipato che riporta:

- gli estremi dell'autorizzazione al reimpianto anticipato;
- i riferimenti catastali dell'impianto;
- la superficie dell'impianto;
- la data di realizzazione;
- informazioni di carattere tecnico (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto, idoneità produttiva, etc.)
- planimetria dell'impianto;
- autorizzazione all'impianto da parte di eventuali comproprietari o proprietari, qualora la conduzione non coincida con la proprietà;

La Regione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione provvede agli eventuali controlli in campo e all'aggiornamento del Registro delle autorizzazioni e dello Schedario viticolo.

Il conduttore comunica entro la fine del quarto anno, in ogni caso entro 60 giorni dall'esecuzione, l'avvenuta estirpazione della superficie vitata equivalente a quella reimpiantata, indicando i riferimenti delle superfici e chiedendo contestualmente lo svincolo della cauzione.



Qualora il conduttore intenda estirpare una superficie diversa da quella precedentemente indicata, lo notifica attraverso una dichiarazione di estirpazione con la quale comunica l'ubicazione della nuova superficie oggetto di estirpo.

Non è consentita la modifica della Regione per le autorizzazioni al reimpianto anticipato.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE n. 560/2015, se il conduttore non effettua l'estirpazione entro la fine del quarto anno dalla data in cui è stato eseguito il reimpianto anticipato, alla superficie oggetto dell'impegno si applica l'art. 71 del Reg. UE n. 1308/2013.

Qualora il produttore non abbia provveduto ad effettuare l'estirpazione della superficie collegata al reimpianto anticipato, la Regione richiede allo stesso il rimborso dell'importo garantito e in caso di mancato riscontro, decorsi 30 giorni dalla notifica della richiesta, richiede all'ente garante l'escussione della cauzione.

Sono esclusi da questa procedura i vigneti oggetto di contributo nell'ambito della Misura Ristrutturazione e Riconversione prevista dall'art. 46 del Reg. UE n. 1308/2013 per i quali si applicano gli specifici termini del procedimento.

4)- Nuovi Impianti

Le autorizzazioni per nuovi impianti viticoli sono disciplinate dall'art. 6 del D.M. 12272 del 15 dicembre 2015 e da successive modifiche ed integrazioni. Esse sono concesse annualmente in misura dell'1% della superficie vitata nazionale dichiarata alla data del 31 luglio della annata precedente a quella in cui sono presentate le domande di autorizzazione. Le istanze sono presentate con procedura informatica, tramite i CAAA, su portale AGEA.

Superfici esentate dal sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli

Il sistema delle Autorizzazioni non si applica alle superfici vitate destinate al consumo familiare, a scopi sperimentali, alla coltura di piante madri per marze e alle superfici impiantate a seguito di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità; in tutti questi casi è prevista solo una notifica preventiva.

L'estirpazione di superfici destinate al consumo familiare, a scopi sperimentali o alla coltura di piante madri per marze non dà luogo ad un'autorizzazione al reimpianto.

1) Impianti destinati al consumo familiare



L'impianto di superfici vitate destinate esclusivamente al consumo familiare è consentito a condizione che la superficie non superi 1.000 mq, il conduttore non disponga di altre superfici vitate e non produca vino né altri prodotti vitivinicoli ad uso commerciale.

Il conduttore entro 30 giorni dall'avvenuta realizzazione dell'impianto per consumo familiare presenta una comunicazione che riporta:

- i riferimenti catastali dell'impianto;
- la superficie dell'impianto;
- la data di realizzazione;
- informazioni di carattere tecnico.

In essa il conduttore dichiara di non disporre di altre superfici vitate e si impegna a non commercializzare le produzioni ottenute.

Il conduttore titolare di una superficie vitata destinata esclusivamente al consumo familiare che acquisisce un'autorizzazione per l'impianto o acquisisce ulteriori superfici vitate, il cui prodotto è destinato a scopi commerciali, è tenuto a trasformare la superficie vitata precedentemente destinata al consumo familiare in impianto produttivo oppure a procedere all'estirpazione della stessa.

A tal fine il conduttore comunica alla Regione l'avvenuta estirpazione del vigneto familiare oppure comunica la trasformazione in impianto produttivo della superficie vitata precedentemente destinata esclusivamente al consumo familiare indicando l'autorizzazione per l'impianto utilizzata.

b) Impianti destinati a scopi di sperimentazione

L'impianto di vigneti destinati alla sperimentazione è concesso ad aziende vitivinicole singole o associate, ai consorzi di tutela, agli enti e istituzioni scientifiche che operano nel settore vitivinicolo che intendono realizzare un progetto di ricerche o di sperimentazione, ed è oggetto di notifica preventiva alla Regione.

La notifica, inviata da parte del richiedente alla regione, deve essere corredata da una relazione illustrativa contenente:

- gli obiettivi della ricerca e i risultati attesi;
- la durata della sperimentazione;
- l'ubicazione e la dimensione delle superfici da impiantare;
- i vitigni da impiantare
- il referente scientifico responsabile del progetto



La Regione entro 60 giorni successivi al ricevimento della notifica comunica al conduttore e al responsabile scientifico eventuali osservazioni, e richiede, se necessario, dovute integrazioni; decorso tale termine in assenza di comunicazioni il conduttore può procedere alla realizzazione dell'impianto.

Successivamente alla realizzazione dell'impianto il conduttore comunica l'avvenuto impianto e procede all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Al termine del periodo di sperimentazione il produttore può:

- richiedere un'autorizzazione di nuovo impianto o da conversione di diritto pre-esistente per la superficie in questione per poter mantenere l'impianto oltre il periodo previsto;
- estirpare la superficie in questione a sue spese, l'estirpo non genera alcuna autorizzazione al reimpianto.

Eventuali richieste di prolungamento del periodo sperimentale devono essere notificate alla Regione.

c) Impianti destinati alla coltura di piante madri per marze

Il conduttore, in regola con le autorizzazioni ad esercitare l'attività vivaistica, che intende procedere all'impianto di una superficie destinata alla produzione di piante madri per marze comunica l'intenzione di procedere all'impianto entro 60 giorni prima della realizzazione.

Nella comunicazione riporta:

- i riferimenti catastali dei terreni destinati all'impianto;
- le dimensioni dell'impianto;
- informazioni di carattere tecnico (vitigni e cloni da impiantare);
- planimetria dell'impianto;
- documentazione fitosanitaria comprendente: passaporto e codici autorizzativi del produttore rilasciati dal competente servizio fitosanitario regionale.

La Regione entro 60 giorni successivi al ricevimento della notifica comunica al conduttore eventuali osservazioni e richiede, se necessario, le dovute integrazioni; decorso tale termine il conduttore può procedere alla realizzazione dell'impianto.

Successivamente alla realizzazione dell'impianto il conduttore procede all'aggiornamento del fascicolo aziendale.

L'impianto è sottoposto a periodici controlli da parte del servizio fitosanitario nazionale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A fine utilizzo l'impianto deve essere estirpato entro l'inizio della campagna viticola successiva a quella in cui il vivaista comunica la cessazione del prelievo delle marze; le spese connesse all'estirpazione sono a carico del conduttore e l'estirpazione non da origine ad alcuna autorizzazione all'impianto.

In alternativa, per poter mantenere l'impianto oltre il periodo previsto, il produttore può utilizzare un'autorizzazione di nuovo impianto o da conversione di diritto pre-esistente per la superficie in questione.

Eventuali richieste di prolungamento del periodo di utilizzo devono essere notificate alla Regione.

1) Impianti derivanti dalla misura di esproprio per motivi di pubblica utilità

Il conduttore che ha perso una determinata superficie vitata in conseguenza di una misura di esproprio per motivi di pubblica utilità ha diritto a impiantare una nuova superficie vitata purché questa non superi in coltura pura il 105% della superficie espropriata.

Il conduttore entro 60 giorni dalla realizzazione dell'impianto presenta alla Regione una comunicazione che riporta:

- i riferimenti catastali dell'impianto;
- le dimensioni dell'impianto;
- la data di realizzazione;
- le informazioni di carattere tecnico;
- la planimetria dell'impianto;
- il provvedimento di esproprio per pubblica utilità.

La Regione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione provvede agli eventuali controlli in campo e all'aggiornamento dello Schedario viticolo.

Sovrainnesto

Il conduttore intenzionato alla realizzazione di sovrainnesto con varietà idonee alla coltivazione nella regione Basilicata, così come previsto dalla D.D. n. 76 del 29/08/2016, su una superficie vitata aziendale, presenta entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, una comunicazione alla Regione contenente le seguenti informazioni:

- i riferimenti catastali dell'impianto;
- la superficie dell'impianto;



- la data di realizzazione;
- informazioni di carattere tecnico;
- la planimetria delle superfici oggetto di sovrainnesto;
- l'autorizzazione da parte di eventuali comproprietari o proprietari qualora la conduzione non coincida con la proprietà

La comunicazione è obbligatoria al fine dell'aggiornamento dello Schedario viticolo e non è soggetta ad autorizzazione.

Il sovrainnesto di superfici vitate che hanno usufruito di sostegno comunitario o nazionale, non può eseguirsi e ritenersi autorizzato prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla data della comunicazione di avvenuto impianto della stessa superficie vitata.

La mancata comunicazione dell'operazione di sovrainnesto ed il conseguente aggiornamento dello schedario viticolo, comporta le sanzioni previste dall'art. 69 della legge 238 del 12 Dicembre 2016 –Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Idoneità a schedario delle superfici ai fini dell'iscrizione allo schedario e della rivendicazione dei vini a DO e IG

L'idoneità tecnico-produttiva è valida per tutte le denominazioni d'origine che sono compatibili con quella superficie vitata in termini di area di produzione, vitigno o vitigni coltivati, caratteristiche agronomiche e produttive e la sua verifica compete alla Regione, in conformità a quanto previsto dal DM 16 dicembre 2010 inerente alle disposizioni applicative del Dlgs.61/2010, che deve gestire:

- a) le richieste di idoneità di superfici vitate già esistenti e iscritte allo schedario, ma destinate alla produzione di vino per le quali non è mai stata rivendicata nessuna produzione a DO;
- b) le richieste di variazione di idoneità;
- c) le richieste contestuali alla dichiarazione di reimpianto.

Il conduttore che intende iscrivere allo schedario una superficie idonea a una determinata DO/IG o variare tale idoneità presenta una dichiarazione alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente le seguenti informazioni:

- i riferimenti catastali dell'impianto;
- dimensione della superficie;
- idoneità richiesta.

La Regione entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione provvede agli eventuali controlli in campo e all'aggiornamento dello Schedario viticolo.

La classificazione regionale avviene in conformità alle disposizioni stabilite dalla DGR n. 3196 del 30/12/2004 "Reg. CE n 1493/99- Accordo tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2002: classificazione delle varietà di vite per la produzione di uva da vino nella Regione Basilicata".

L'aggiornamento dell'elenco delle varietà avviene con atti del Dirigente dell'Ufficio competente a seguito dell'accertamento della buona attitudine alla coltivazione, risultante dagli studi relativi condotti dalle istituzioni scientifiche e di ricerca.

Le varietà sono classificate in elenco per unità amministrativa, intesa come intero territorio della regione Basilicata, secondo le due classi:

- Varietà idonee alla coltivazione: varietà che possono essere coltivate nella regione Basilicata fornendo vini di buona qualità;
- Varietà in osservazione: varietà sulle quali sono in corso le prove di attitudine alla coltivazione nella regione Basilicata.

Solo le varietà di vite per uva da vino classificate nell'elenco regionale come idonee alla coltivazione o in osservazione possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione di vino.

Tali disposizioni non si applicano alle viti utilizzate a scopo di ricerca, sperimentazione e conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono.

Le superfici piantate con varietà non incluse nella classificazione regionale vanno estirpate o in alternativa reinnestate con varietà idonee alla coltivazione; sono escluse le superfici non eccedenti i 1.000 mq la cui produzione è destinata interamente al consumo familiare del viticoltore.

Per quanto non espressamente specificato nelle presenti disposizioni, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale ed alle circolari AGEA.



Queste Disposizioni si applicano a tutte le istanze e alle richieste di Autorizzazione presentate dopo la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet istituzionale regionale.

Per le richieste già in corso di istruttoria si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme comunitarie e nazionali vigenti.


A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R'.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

16.04.2018

al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

